## FOGLIO D'INFORMAZIONE 3

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

# Risanamento ed equilibrio a lungo termine

La 6ª revisione AI è l'ultima tappa di un piano che dovrebbe permettere di risanare durevolmente l'assicurazione invalidità. Le conseguenze dei deficit degli scorsi anni vanno riassorbite e bisogna evitare che in futuro l'assicurazione si ritrovi di nuovo nelle cifre rosse. Questo significa che il debito dell'AI nei confronti del Fondo AVS va rimborsato e che il finanziamento e le prestazioni dell'assicurazione devono essere impostati in modo che l'AI possa coprire durevolmente le proprie uscite. Inoltre occorre prevedere un meccanismo d'intervento che faccia automaticamente scattare provvedimenti in caso di squilibrio strutturale e permetta di garantire l'equilibrio a lungo termine dei conti dell'AI.

#### Estinzione del debito

L'Al è in deficit dall'inizio degli anni 1990. Poiché da allora non è più riuscita a tornare nelle cifre nere, registrando anzi deficit dell'ordine di un miliardo di franchi l'anno, ha accumulato un debito nei confronti dell'AVS che oggi si aggira attorno ai 15 miliardi di franchi.

In ottemperanza alla volontà del Legislatore di risanare durevolmente l'AI, il debito deve essere rimborsato. La revisione 6b prevede un rimborso in funzione delle liquidità e degli investimenti del Fondo AI. Quando la loro somma sarà superiore al 50 per cento delle uscite annue dell'assicurazione, cioè al minimo previsto dalla legge, l'importo eccedente sarà versato integralmente all'AVS. Sotto la soglia del 50 per cento il rimborso sarà invece sospeso. La revisione 6b mira ad estinguere il debito entro il 2025, cioè in un momento in cui l'assicurazione vecchiaia e superstiti potrebbe essere confrontata a sua volta a problemi di liquidità. Considerati gli attuali scenari demografici ed economici, l'obiettivo sembra raggiungibile, a condizione però che i due pacchetti della 6a revisione esplichino appieno i loro effetti.

### Meccanismo d'intervento

Fino alla fine del 2010, per coprire il proprio deficit, l'Al ha sempre potuto contare sul sostegno finanziario dell'AVS. Dal 1° gennaio 2011 non è più così, visto che l'Al e l'AVS sono ormai finanziariamente indipendenti. L'Al deve ormai coprire le proprie uscite attingendo esclusivamente alle proprie risorse. Fino alla fine del 2017 potrà giovarsi delle entrate supplementari generate dall'innalzamento temporaneo dell'imposta sul valore aggiunto, ma a partire dal 2018 dovrà reggersi sulle proprie gambe: questo sarà possibile grazie ai due pacchetti di misure della 6ª revisione.

La revisione 6b prevede l'introduzione di un meccanismo d'intervento il cui scopo è di garantire l'equilibrio finanziario a lungo termine dell'Al. Grazie a questo meccanismo, in futuro l'Al eviterà di ritrovarsi in una situazione di deficit e indebitamento. Nell'ambito della consultazione erano state poste in discussione due varianti: la prima prevedeva misure solo sul fronte delle entrate, la seconda, sia pure in diversa misura, anche sul fronte delle uscite. Al contrario delle varianti dell'avamprogetto, il messaggio propone ora un modello che interviene in maniera equilibrata sia sulle entrate che sulle uscite.

Il meccanismo è articolato in due fasi diverse che scattano in momenti diversi.

- La prima prevede che il Consiglio federale sottoponga al Parlamento modifiche di legge atte a riequilibrare i conti e scatta quando, nel quadro della sorveglianza dell'equilibrio finanziario, si deve presumere che il livello del Fondo scenderà al di sotto del 40% delle uscite annuali dell'assicurazione per almeno due anni consecutivi entro tre anni.
- La seconda prevede che il Consiglio federale innalzi di 0,1 punti percentuali il tasso di contribuzione e sospenda gli adeguamenti delle rendite all'evoluzione dei prezzi e dei salari, qualora alla fine di un

esercizio il livello del Fondo sia effettivamente sceso al di sotto del 40% delle uscite annuali dell'assicurazione e sia destinato a rimanere al di sotto di questa soglia anche l'anno successivo. Le due misure entreranno in vigore simultaneamente e saranno sospese soltanto quando il livello del Fondo avrà nuovamente raggiunto il 50% delle uscite annuali, cioè il minimo legale. La sospensione dell'adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi è limitata a cinque anni e l'importo delle rendite d'invalidità non potrà essere inferiore al 95 per cento dell'importo della rendita di vecchiaia.

Una clausola cui relativa al meccanismo d'intervento prevede che, se necessario, il Consiglio federale aumenti gli incentivi per i datori di lavoro ad assumere personale invalido. Il messaggio previsto nella prima fase non deve dunque proporre soltanto provvedimenti atti a riequilibrare i conti, ma anche nuovi incentivi per i datori di lavoro. Tra meccanismo d'intervento e incentivi ai datori di lavoro vi è un rapporto, in quanto si ritiene che un forte calo del livello del Fondo sia un indizio che il numero di integrazioni riuscite sia inferiore a quello auspicato.

#### Informazioni

Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Comunicazione, 031 322 91 95, kommunikation@bsv.admin.ch